

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall'Avv. Fabio Micali, dal Dott. Ernesto Nicolai **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il giorno 17.1.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRUCIANELLI CARLO (Titolare del 95% delle quote sociali della SS Maceratese Srl nonché socio di riferimento della stessa a far data dal 30.06.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento), FIORETTI ROBERTO (Amministratore Delegato dal 19/04/2016 al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl fallimento), SIVIERI BALDASSARRE SIMONE (Amministratore Delegato dal 23/11/2016 e sino al 2.05.2017 della SS Maceratese Srl), NACCIARRITI MARCO (Amministratore Delegato dal 21/03/2016 e sino al 30.06.2016 della SS Maceratese Srl), SPALLETTA FILIPPO (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/11/2016 al 04.05.2017 della SS Maceratese Srl), TARDELLA FRANCESCA MARIA (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/03/2016 e sino al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl), LIOTTI CLAUDIO (Amministratore Unico della società SS Maceratese Srl dal 02.05.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento) - (nota n. 4295/863 pf17-18 GP/GC/blp del 30.10.2018).

Il deferimento

Trattasi del fallimento della società Sportiva Maceratese Srl, dichiarato dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 7 del 17 gennaio 2018.

Il 13 febbraio successivo la Presidenza della FIGC revocava l'affiliazione della società.

Alla data della costituzione della società (17.06.2009), il capitale sociale di € 100.000,00, interamente versato, era così ripartito:

- dal 01.07.2015 e sino al 22.11.2016 il 95% delle quote sociali era posseduto dal sig. Gianni Piangerelli;
- siffatto 95% da tale data e sino al 21 aprile 2017 passava nelle mani del sig. Filippo Spalletta, mentre il residuo 5% apparteneva al sig. Massimo Paci;
- in data 6 aprile 2017 il Paci cedeva il 2.5% delle quote al sig. Gabriele Cofanelli e rimaneva nella titolarità del residuo 2.5% sino alla data del fallimento;
- in data 21 aprile 2017 allo Spalletta subentrava nella proprietà del 95% delle quote la Srl Mediterranea Metalli; codesta società in data 30 giugno 2017 cedeva le quote al sig. Carlo Crucianelli, che ne restava titolare sino alla dichiarazione di fallimento.

Le cariche sociali, nel biennio precedente la detta dichiarazione, erano state ricoperte come d'appresso:

- sino al 13.07.2015 la carica di amministratore unico era stata ricoperta dalla sig.ra Maria Francesca Tardella;
- dal 13.07.2015 al 12.04.2016 la carica di amministratore delegato veniva ricoperta dal sig. Marco Nacciarriti, mentre quella di presidente del C.d.A. era ricoperta dalla stessa Tardella;
- in data 25.11.2016 la presidenza del C.d.A. passava nelle mani del sig. Filippo Spalletta e la carica di amministratore delegato era ricoperta dal sig. Baldassarre Simone Sivieri;
- in data 02.05.2017, in relazione alla cessione del 95% delle quote alla Mediterranea Metalli Srl, subentrava nella carica di amministratore unico il sig. Claudio Liotti.

Il fallimento della società, la revoca dell'affiliazione (C.U. n. 7/A - 13.02.2018) e lo svincolo dei calciatori tesserati (già in precedenza deliberato dalla Presidenza Federale per la mancata concessione alla società della Licenza Nazionale, con conseguente mancata ammissione al Campionato Serie C ss. 2017/2018: C.U. n. 24/A - 24.07.2017), imponevano alla Procura Federale di svolgere indagini in merito, al fine di accertare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo alle persone che avevano ricoperto le cariche sociali nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento.

L'attività di indagine, connessa a siffatto scopo, portava ad evidenziare che, nelle stagioni sportive 2015-16 e 2016-17, l'organo direttivo della società era stato composto nella stagione 2015-16 dalla sig.ra Maria Francesca Tardella (presidente) e dal sig. Marco Nacciarriti (amministratore delegato); nella stagione successiva dalla Tardella (presidente sino al 23.11.2016), dal sig. Filippo Spalletta (presidente dal 23.11.2016), dal sig. Baldassarre Simone Sivieri (amministratore delegato dal 30.06.2016) e dal sig. Claudio Liotti (amministratore unico dal 27.04.2017).

Siffatta attività d'indagine aveva prodotto l'acquisizione da parte della Procura Federale di documentazione proveniente tanto dalla Co.Vi.So.C., quanto dalla Curatela fallimentare, che faceva emergere una gestione economico-finanziaria della società non equilibrata, con costi ordinari di esercizio che sopravanzavano ampiamente i ricavi e con apporti di capitale inadeguati a sostenere le normali esigenze di svolgimento dell'attività aziendale; si trattava in sostanza di un percorso che la società aveva compiuto in maniera poco oculata e non ispirata a criteri di economicità e prudenza, che aveva portato ad uno stato di irreversibile insolvenza e quindi al successivo totale dissesto.

In questo contesto, la Procura Federale, evidenziando che l'indolenza gestionale ed il completo disinteresse della dirigenza della società avevano trovato ulteriori conferme nelle reiterate violazioni gestionali che erano state accertate dalla Co.Vi.So.C. e financo nella inottemperanza all'ordine del Tribunale Fallimentare di Macerata di consegna alla Curatela della documentazione di attinenza della società, con atto datato 30.10.2018 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Carlo Crucianelli, Roberto Fioretti, Simone Baldassarre Sivieri, Marco Nacciarriti, Filippo Spalletta, Maria Francesca Tardella e Claudio Liotti, ai quali, in relazione alle cariche sociali da ciascuno ricoperte ed alla loro durata, contestava la violazione degli artt. 1bis comma 5 CGS - FIGC, 19 Statuto FIGC, 21 commi 2 e 3 NOIF; più in particolare:

a Carlo Crucianelli, per aver contribuito al fallimento della società ed alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori e per non aver provveduto alla ricapitalizzazione della società;

ai Roberto Fioretti, Simone Baldassarre Sivieri, Marco Nacciarriti, Filippo Spalletta, Maria Francesca Tardella, Claudio Liotti, per aver contribuito alla cattiva gestione della società ed al dissesto economico - finanziario della stessa, tanto da provocarne il fallimento.

Le memorie difensive

Il sig. Simone Baldassarre Sivieri (avv.ti Eduardo e Giuseppe Chiacchio, Fiorillo, Cozzone), nel chiedere il proprio proscioglimento, ovvero in subordine l'applicazione di una minima sanzione ai sensi dell'art. 19 comma 1 CGS, ha eccepito che la gravissima difficoltà finanziaria e patrimoniale della società, che si era da tempo manifestata, gli era stata tenuta nascosta da coloro che ricoprivano o avevano già ricoperto cariche sociali (i Sigg.ri Gianni Piangiarelli e Maria Francesca Tardella) e che il periodo estremamente breve durante il quale aveva ricoperto la carica di amministratore delegato, da cui si era irrevocabilmente dimesso (22.11.2016 - 08.04.2017), escludeva di per sé ogni responsabilità in ordine al dissesto della società; ha depositato copia di una denuncia querela presentata al Tribunale di Macerata nei confronti dei suddetti sigg.ri Gianni Piangiarelli e Maria Francesca Tardella e finalizzata all'accertamento in capo a costoro delle loro penali responsabilità in relazione alle vicende del dissesto della società.

La sig.ra Maria Francesca Tardella (avv.ti Giancarlo e Massimo Nascimbeni) ha chiesto il rigetto del deferimento per l'insussistenza degli addebiti e del nesso di causalità del suo operato con la dichiarazione di fallimento; ha eccepito il vizio procedurale dell'*iter* che ha determinato il deferimento e, comunque, la genericità degli addebiti con la conseguente lesione del diritto di difesa e la nullità del deferimento stesso; ha altresì eccepito che, essendo stata già sanzionata dagli Organi di Giustizia Sportiva per la tardiva iscrizione della squadra al Campionato di Serie C, non le poteva essere mosso lo stesso addebito inteso come causa del fallimento della società, perché - altrimenti - si sarebbe caduti nel vizio del *ne bis in idem*; ha dedotto che, nel periodo durante il quale aveva ricoperto cariche sociali, tutti gli emolumenti ai dipendenti erano stati corrisposti puntualmente e con altrettanta puntualità era stati adempiuti gli oneri previdenziali e fiscali; non vi erano state azioni esecutive da parte dei creditori perché i debiti erano stati ripianati attraverso accordi con enti (Comune di Macerata e, in modesta misura, l'Iva) e fornitori; nella gestione della società, durata per oltre 5 anni, era riuscita a condurre la squadra dai campionati regionali alla Serie C, attuando esborsi economici personali, che avevano superato il milione di euro; ha precisato di non essere mai stata socia della società e che, essendo stato il Piangerelli l'intestatario del 95% delle quote sociali, non era a lei, quale presidente del C.d.A., che doveva essere addebitato il mancato ripianamento delle perdite; ha precisato altresì che, sin dall'inizio dell'attività professionistica della società (campionato di serie C delle ss. sportive 2015/16 e 2016/17), la società si era avvalsa dell'opera di amministratori delegati professionalmente qualificati (commercialisti tanto il Nacciarriti, quanto il Fioretti), nonché di un consiglio d'amministrazione e di un revisore dei conti, nella persona del dr. Sauro Biondini. Infine, poiché gran parte dei crediti che si erano insinuati nel passivo fallimentare si erano formati in epoca successiva all'acquisto della

società da parte dello Spalletta, alcuna responsabilità a titolo disciplinare le poteva essere mossa.

Il dibattimento

Alla riunione del 17 gennaio 2019 sono comparsi la Procura Federale (dr. Luca Scarpa), gli avv.ti Giancarlo e Massimo Nascimbeni per i sigg.ri Roberto Fioretti e Francesca Maria Tardella, l'avv. Eduardo Chiacchio per il sig. Simone Baldassarre Sivieri.

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una all'applicazione delle seguenti sanzioni: Crucianelli, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Fioretti, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Sivieri, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Nacciarriti, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Spalletta, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Tardella, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Liotti, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

L'avv. Chiacchio e l'avv. Giancarlo Nascimbeni (quest'ultimo per la Tardella) si sono riportati alle rispettive memorie difensive ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

Più in particolare, l'avv. Chiacchio ha sottolineato la genericità del deferimento perché privo di specifici motivi di addebito per il proprio assistito; l'avv. Nascimbeni ha contestato la rilevanza dell'atto di denuncia – querela depositato dal Sivieri ed ha chiesto, ove si fosse inteso di tenerne conto, la concessione di un termine per il deposito della contro querela spiccata dalla Tardella nei confronti dei sigg.ri Sivieri e Spalletta, unitamente all'ulteriore deposito di una consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Macerata, che aveva smentito gli enunciati della denuncia – querela del Sivieri.

L'avv. Massimo Nascimbeni ha esposto le ragioni difensive del Fioretti, assimilabili a quelle della Tardella ed ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

È intervenuto per il sig. Marco Nacciarriti l'avv. Marco Pelliccione, il quale ha chiesto l'acquisizione agli atti del procedimento di uno scritto denominato Note d'udienza ed ha eccepito la nullità del deferimento in quanto l'atto non era stato notificato al Nacciarriti presso il domicilio eletto che egli aveva comunicato alla Procura Federale, di guisa che, non avendo ricevuto l'atto, era venuto a conoscenza dell'esistenza di tale deferimento solo casualmente, senza così poter predisporre le proprie difese; pertanto, non conoscendo i singoli e specifici addebiti che gli erano stati mossi, ha chiesto il rinvio del dibattimento allo scopo di depositare una esaustiva memoria difensiva.

È stata data comunicazione del deposito da parte del sig. Carlo Crucianelli, avvenuto il 16 gennaio 2019, di una memoria difensiva.

La Procura Federale ha replicato alle difese dei deferiti e, in relazione al rinvio chiesto dal difensore del Nacciarriti, si è rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deposito della memoria difensiva del Crucianelli è tardivo perché effettuato in violazione del termine (di natura perentoria) fissato dall'art. 30 comma 10 CGS – FIGC; va pertanto disposto lo stralcio di tale memoria dagli atti di questo procedimento.

Va dichiarata la improcedibilità del deferimento a carico di Nacciarriti Marco per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del procedimento; nel corso delle indagini disposte dalla Procura Federale, l'incolpato, in sede d'audizione innanzi l'Organo Inquirente, aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Pelliccione, corrente in Jesi prov. di Ancona, Corso Giacomo Matteotti n. 27; in questo domicilio doveva pertanto avvenire la suddetta notifica. Tale formalità non è stata rispettata, né vi è prova che l'incolpato abbia comunque avuto tempestiva conoscenza dell'atto.

Va altresì dichiarata la improcedibilità del deferimento a carico del sig. Claudio Liotti: quest'ultimo è risultato irreperibile e, in quanto tale, non è stato raggiunto dalla notifica dell'atto.

In entrambi i casi non è apparsa praticabile la rimessione degli atti alla Procura Federale con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis CGS – FIGC, atteso che la soluzione – ove adottata – non avrebbe in ogni caso evitato l'estinzione del procedimento.

Nel merito e per quel che qui interessa il deferimento è fondato.

Dall'analisi del bilancio di esercizio della società, redatto alla data del 30.06.2016, era risultata l'esistenza di debiti per il montante di € 1.785.387,00 a fronte di crediti di € 710.743,00, con una perdita d'esercizio di € 205.511,00, ampiamente superiore al capitale sociale di € 100.000,00; dall'analisi del bilancio di verifica, redatto alla data del 31.12.2016, si era inoltre evidenziata, sulla base delle risultanze delle scritture contabili della società, una crescente perdita di esercizio di € 372.582,00, che confermava l'esistenza di una gestione societaria non in linea con una politica di riduzione e contenimento dei costi; dallo stesso bilancio di verifica emergeva che erano stati impegnati solo per gli oneri contrattuali con i calciatori tesserati € 624.820,00, pari al 63.60% del totale dei ricavi ammontanti a circa € 892.297,00.

Tale situazione, correlata alla inesistenza di qualsivoglia apporto di nuovi capitali, aveva reso impossibile la prosecuzione dell'attività della società, gettando nel contempo le basi perché vi fosse l'inevitabile dichiarazione di fallimento della stessa.

Corretto è risultato essere l'assunto motivazionale del deferimento che da parte delle persone, che nel periodo sospetto avevano ricoperto le cariche sociali, non vi erano state iniziative suscettibili di ricondurre la società sulla strada della sana gestione, essendosi il tutto limitato ad un vorticoso cambio di presidenti ed amministratori, evidentemente finalizzato allo scarico di responsabilità, peraltro confermato anche in questa sede con l'esistenza di atti di reciproche denunce e contro denunce, che certamente non escludono (o quanto meno non limitano) la diffusa *mala gestio*, ma anzi contribuiscono a ribadire l'esistenza.

Il deferimento va pertanto accolto, con la conferma delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che appaiono proporzionate all'entità dei fatti e graduate in relazione alla carica ed alla rilevanza della stessa in capo a ciascuno dei deferiti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federazione Nazionale, Sezione Disciplinare così gradatamente provvede: dichiara la improcedibilità del deferimento a carico del sig. Nacciarriti Marco e del sig. Liotti Claudio; accoglie per il resto il deferimento ed infligge, per l'effetto, le seguenti sanzioni: Crucianelli Carlo, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Fioretti Roberto, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Sivieri Baldassarre Simone, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Spalletta Filippo, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Tardella Francesca Maria, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila).

[94] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4537/1000bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).

[95] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4539/1001bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1°) visti i due distinti deferimenti della Procura Federale a carico del sig. Matteoni Marco, quale Presidente all'epoca del fatto della società Unione Sportiva Arezzo Srl, entrambi per la dedotta violazione degli artt. 1bis comma 1, 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione all'art. 85 lettera C paragrafi IV e V NOIF (mancato pagamento entro il termine del 16.02.2018 degli emolumenti delle mensilità novembre e dicembre 2017 e parzialmente di ottobre 2017, dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; mancato versamento entro il 16.02.2018 dei contributi Inps relativi ai suddetti emolumenti delle mensilità novembre e dicembre 2017);

2°) rilevata l'assenza in atti della prova dell'avvenuta notifica del deferimento, nonchè della comunicazione della fissazione dell'udienza odierna, con il che difetta, allo stato, il presupposto del corretto instaurarsi del procedimento e del relativo contraddittorio;

3°) rilevata altresì la necessità - quanto meno - dell'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di deferimento, potendosi reiterare la comunicazione di fissazione d'udienza all'esito della notifica del deferimento;

4°) rilevato infine che nel corso dell'udienza odierna la Procura Federale (dr. Luca Scarpa) ha evidenziato la necessità di aggiornare la riunione ad altra data al fine di acquisire la prova suddetta e ne ha formulato istanza, in una alla sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC;

P.Q.M.

in accoglimento della suddetta istanza, rinvia il dibattimento alla riunione del 14 febbraio 2019, ore 15.00; manda alla Segreteria di dare comunicazione al deferito sig. Matteoni Marco della presente ordinanza; sospende i termini del procedimento di cui all'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC.

(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAVAGNA RENZO FAUSTO [all'epoca dei fatti Presidente della società AC Lumezzane Calcio Spa], SOCIETÀ AC LUMEZZANE CALCIO SPA - (nota n. 5405/87 pfl8-19 GC/GP/ma del 30.11.2018).

Il deferimento

Al termine della gara Lumezzane – Ciserano, disputata a Lumezzane (BS) il 20.05.2018, valevole per i play out del Campionato Serie D ss. 2017/2018, il sig. Renzo Fausto Cavagna, che rivestiva all'epoca la carica di presidente della società Lumezzane, entrava nello spogliatoio della terna arbitrale dopo averne divelto la porta d'ingresso chiusa a chiave, afferrava l'Arbitro per il collo della divisa, lo spingeva contro il muro, lo strattonava più volte, insultandolo e minacciandolo; egli desisteva da tale comportamento solo per l'intervento delle forze dell'ordine.

Costui, inoltre, convocato dalla Procura Federale per l'espletamento delle indagini relative a tale vicenda, comunicava all'Organo Inquirente di non voler comparire, mancando di addurre idonea causa impeditiva; in questa circostanza, nel rispondere per iscritto alla convocazione, definiva l'Arbitro di cui sopra "disonesto ed incapace".

In siffatto contesto, la Procura Federale in data 30 novembre 2018 deferiva a questo Tribunale il predetto sig. Fausto Renzo Cavagna, a cui contestava la violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 3 CGS per essersi comportato nei confronti dell'Arbitro nel modo che si è descritto, per essersi rifiutato di rispondere alla convocazione della Procura Federale, per aver infine definito l'Arbitro persona disonesta ed incapace a mezzo di mail inviata alla stessa Procura Federale.

Era altresì deferita la società AC Lumezzane Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per le violazioni contestate al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (avv. Enrico Liberati), la quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento in una alle seguenti sanzioni: per il sig. Renzo Fausto Cavagna, nella qualità, l'inibizione di anni 2 (due); per la società AC Lumezzane Spa l'ammenda di € 1.000,00 (mille) in relazione ai capi B e C del deferimento.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno controdedotto.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorrere premettere che la Procura Federale era stata investita dell'odierno caso dalla Corte Sportiva d'Appello, che, sul gravame proposto dalla società Lumezzane spa, aveva ridotto la squalifica del campo di giuoco della reclamante dalle cinque giornate comminate dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale in relazione ai fatti oggetto del presente deferimento, a quattro giornate effettive di gara, più l'ammenda di € 4.000,00 (decisione 13 luglio 2018 pubblicata sul CU n. 8 CSA).

Nel corso delle indagini, erano stati sentite come persone informate dei fatti l'arbitro della gara (Mario Davide Arace), il primo ed il secondo assistente dell'arbitro (Matteo Gavazza e

Vincenzo Spremulli) ed il commissario di campo (Ugo Franzoso), le cui dichiarazioni erano state del seguente tenore.

Mario Davide Arace:

“al termine della gara (...), intorno alle 17.00, mentre mi dirigevo verso lo spogliatoio degli arbitri e lungo il tunnel venivo colpito da persone, tra cui degli steward, non presenti in elenco con bottiglie di plastica, con acqua e palloni, che mi colpivano la schiena e la testa. Arrivato nello spogliatoio dopo qualche minuto venivo raggiunto dai colleghi che non avevano subito nessuna molestia. Ci chiudevamo dentro e sentivamo dei violenti colpi contro la porta del nostro spogliatoio fino a rompere la serratura e quindi provocare l’apertura della stessa. In questo frangente entrava con impeto una persona di circa sessant’anni che senza mezzi termini si avvicinava al sottoscritto, afferrandomi con una mano la maglietta della divisa sotto al collo stringendo con forza e mi spingeva verso il muro, profferendo con veemenza >> sei un figlio di (omissis), non torni a casa oggi, vengo a prenderti a casa e ti aspettiamo fuori <<. Il tutto durava circa 30 secondi fino all’arrivo dei Carabinieri che tentavano di neutralizzare l’energumeno che continuava ad offendermi ed a tenermi stretto ancora con fare minaccioso. I Carabinieri riuscivano a staccarlo e ad allontanarlo da me. Lo stesso rimasto nello spogliatoio continuava ad inveire contro la mia persona. Dopo questo episodio i Carabinieri riuscivano ad allontanare il soggetto violento. Relativamente alla identificazione di questo soggetto, verosimilmente si trattava del presidente del Lumezzane in quanto veniva così chiamato dalle persone presenti e anche dagli uomini dell’Arma. (...) Uscendo dallo spogliatoio, scortati da sei Carabinieri, e rimanendo all’interno dello stadio, venivamo avvicinati nuovamente dal presidente, che continuava ad inveire verso di noi con frasi minacciose; >> io vi spacco la testa, vi distruggo << e veniva trattenuto dai carabinieri. Nonostante ciò riusciva a raggiungere e a stratonare l’assistente n. 2. Nonostante la presenza degli uomini dell’Arma, il presidente ordinava agli steward di non aprire il cancello per farci uscire. Successivamente, grazie all’intervento dei Carabinieri, riuscivamo ad uscire dallo stadio. (...)”.

Matteo Gavazza:

“nelle scalette da scendere per accedere agli spogliatoi ho visto almeno una decina di persone, non in distinta e non identificabili, all’apparenza supporters della società ospitante, che mi hanno rivolto espressioni offensive ed oltraggiose, ma gli stewards presenti li hanno tenuti a bada ed hanno evitato il contatto. Arrivato negli spogliatoi, insieme agli altri ufficiali, ci siamo chiusi a chiave perché vi era molta concitazione ed un clima molto teso che temevamo potesse degenerare. Dentro lo spogliatoio abbiamo sentito molti insulti a noi rivolti e colpi violenti alla porta, la quale ha finito per cedere, anzi è stato scardinato uno stipite ed è divenuta non più funzionante la serratura (...). Sfondata la porta, abbiamo visto entrare un signore da tutti definito >> presidente << che adesso ho pienamente riconosciuto nella foto. Era molto alterato e visibilmente in preda all’ira. Dietro di lui sono entrati alcuni Carabinieri, dei quali uno tentava di tener fermo e bloccare il supposto presidente, il quale si è più volte divincolato dal militare e inseguiva l’Arbitro che tentava di allontanarsi. Ricordo che è arrivato a contatto fisico (petto contro petto) e con l’indice gli puntava il viso; ricordo altresì che ha afferrato l’Arbitro per la maglietta stratonandolo più volte, nonostante il carabiniere tentassi di impedirgli atti aggressivi. La situazione incresciosa è durata almeno 10 minuti, fin quando il

carabiniere, con l'assistenza degli altri colleghi, è riuscito a riportarlo fuori dagli spogliatoi, facendolo desistere. (...) Ricordo però che durante la permanenza del supposto presidente all'interno dello spogliatoio, il medesimo ha altresì pesantemente indirizzato espressioni offensive nei confronti dell'assistente n. 2 (...), senza tuttavia toccarlo fisicamente. (...) Usciti dallo spogliatoio ci siamo diretti verso la nostra auto scortati dai Carabinieri; ai due lati del tragitto vi erano diverse persone non identificabili, ma riconducibili alla società, che per tutto il tragitto hanno continuato a profferire espressioni gravemente oltraggiose nei nostri confronti; anche il presidente partecipava al gruppo ed era il più esagitato; tentava di arrivare a contatto con l'Arbitro e l'altro assistente, non riuscendovi perché un carabiniere si è frapposto costantemente per tutto il tragitto. (...) Il presidente era quello che più insultava (...). Il presidente nulla ha fatto per impedire che la situazione degenerasse; noi eravamo molto intimoriti, temevamo il peggio e il presidente ci guardava in tono di sfida (...).

Vincenzo Spremulli:

"(...) Verso la fine dell'incontro, a causa di un preteso calcio di rigore da parte dei calciatori della Lumezzane e non concesso dall'Arbitro, gli animi si sono scaldati e al termine della partita venivano insultati violentemente dagli astanti. In particolare ricordo che mentre ci dirigevamo verso gli spogliatoi, uno degli steward lanciava addosso all'Arbitro un pallone colpendolo al capo. Negli spogliatoi erano presenti numerose persone che nel tentativo di entrare nel nostro spogliatoio, colpivano a calci e pugni la porta fino a sfondarla. Ad entrare per primo, fu il presunto presidente della Lumezzane che presentava il braccio e la mano sporchi di sangue, presumo a causa della rottura della porta. Il soggetto era circondato da numerose persone tra cui anche qualche steward. Avvicinatosi all'Arbitro lo strattonava prendendolo per la maglia e sbattendolo contro il muro lo apostrofava con ingiurie e minacce del tipo se un (omissis), veniamo a prenderti a casa, ti aspettiamo fuori. A un certo punto sono entrati nello spogliatoio anche dei Carabinieri in divisa motivo per cui il presunto presidente lasciava la presa e si allontanava dall'Arbitro ma, trovandosi poi vicino a me, mi ingiuriava dandomi più volte del (omissis). (...) Successivamente mentre ci dirigevamo verso l'auto, scortati dai Carabinieri, venivamo nuovamente fatti oggetto di ingiurie e minacce da parte del presidente e da altre circa cinque persone, che, dal modo di comportarsi, parevano essere dirigenti della Lumezzane. Contestualmente poco distante vi era un gruppo di tifosi che ci ingiuriava e minacciava. Nel tragitto verso la vettura, lo stesso si avvicinava a me e tentando di prendermi per la camicia, senza peraltro riuscirci a causa del tempestivo intervento dei Carabinieri, mi urlava: >> ti spacco la faccia, (omissis), ti distruggo, (omissis) <<. Soltanto il tempestivo intervento dei Carabinieri ha impedito che riuscisse ad avvicinarsi a noi. Mentre stavamo uscendo in auto, il presidente ordinava agli steward di non aprire il cancello per non farci uscire mentre un gruppo di tifosi urlava al nostro indirizzo: >> (omissis) << venite fuori che vi ammazziamo di botte. Soltanto ancora una volta grazie all'intervento dei Carabinieri siamo riusciti ad uscire e ad allontanarci. (...) Tutti lo chiamavano presidente (...) in passato l'avevo già incrociato e anche in tale circostanza lo chiamavano presidente poi perché lo riconosco dal sito Internet della società Lumezzane. (...) Sono state fasi concitate e non saprei, a parte il presidente, identificare nessuno".

Ugo Paolo Franzoso

“[...] Al fischio finale, alcuni tifosi (5/6) della squadra del Lumezzane, riuscivano ad entrare sul terreno di giuoco, cercando di raggiungere la terna arbitrale che aveva già fatto il suo ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Grazie all'intervento dei Carabinieri presenti all'interno dello stadio, i tifosi venivano fermati ed allontanati. (...) Appena sceso nel tunnel ho notato che vi erano molte persone lungo il corridoio che conduce agli spogliatoi degli arbitri, le quali urlavano ed imprecavano nei confronti della terna. Arrivato vicino allo spogliatoio degli arbitri, ho visto il presidente del Lumezzane, Cavagna Renzo, da me già conosciuto nel corso di precedenti controlli gara, che colpiva con più di un pugno la porta d'ingresso dello spogliatoio riservato agli arbitri, rompendone una parte. Subito dopo, nella confusione generale, Cavagna entrava negli spogliatoi degli arbitri seguito da un altro uomo, sicuramente dello staff del Lumezzane, ma di cui non sono in grado di riferire alcunché. (...) Ricordo che Cavagna continuava ad urlare nei confronti dell'Arbitro imprecazioni di ogni genere (omissis). Dopo pochi minuti sono arrivati due carabinieri in divisa che hanno portato via a forza il presidente Cavagna dallo spogliatoio degli arbitri (...)”.

Alla luce delle dichiarazioni di cui sopra, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. CGS - FIGC fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la gravità dei fatti appare di tutta evidenza; essa travalica lo stesso principio sancito dall'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC, non potendosi ricondurre alla semplice violazione di siffatto principio (di lealtà, correttezza e probità) il comportamento del Cavagna e dei sostenitori della società Lumezzane, per quanto non identificati; peraltro, da parte del Cavagna non vi è stato alcun ravvedimento, né vi è stata contestazione sull'effettivo svolgimento dei fatti, come è dimostrato dalla risposta dal medesimo data alla Procura Federale che l'aveva convocato per ascoltarlo e dalla circostanza che né il Cavagna stesso, né la società Lumezzane hanno inteso costituirsi nel presente procedimento.

La responsabilità della società Lumezzane non può essere affermata solo in relazione al comma 1 dell'art. 4 CGS - FIGC, ma deve essere evidenziata anche in relazione al comma 2 della stessa norma per il comportamento e gli atteggiamenti assunti dal proprio pubblico, financo da alcuni stewards.

A ciò consegue che le sanzioni, che devono essere applicate al caso in esame e che conseguono al pieno accoglimento del deferimento, non possono limitarsi al chiesto, ma devono assumere proporzioni ben più ampie, che vanno ricercate per il Cavagna nell'art. 19 comma 1 inciso H) CGS - FIGC e per la società Lumezzane nell'art. 18 comma 1 inciso G) stesso Codice, con il quale si intende superare l'ammenda, già peraltro comminata dalla Corte d'Appello Nazionale con la decisione evidenziata in premessa, ed irrogare diversa sanzione.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 16 comma 1 CGS - FIGC, accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Cavagna Renzo Fausto, nella qualità all'epoca dei fatti di Presidente della società AC Lumezzane Spa, l'inibizione di anni 4 (quattro) ed alla società AC Lumezzane Spa la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C.

[96] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUTERI GAETANO (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl), SOCIETÀ US CATANZARO 1929 SRL - (nota n. 4622/342 pf18-19 GP/AS/ac del 13.11.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2018, con udienza fissata al 17 gennaio 2019, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- a) Il signor Gaetano Auteri, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl), iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl), per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista riportata dal sito "www.tuttoc.com" (link: <https://www.tuttoc.com/girone-c/catanzaro-auteri-non-ci-facciam-prendere-per-il-c-da-uno-scemetto-189486>), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del sig. Luca Zufferli, Arbitro della gara Catanzaro – Juve Stabia, disputata in data 16/10/2018 e valevole per il campionato di Lega Pro Serie C - Girone C; in particolare, nella citata intervista, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *“una serie di valutazioni della terna che nel giro di 4-5 minuti ci hanno portato al doppio svantaggio con l'uomo in meno. E così diventa difficile parlare di concetti di squadra. Tutte e due le situazioni sono partite da azioni irregolari, gli episodi ci hanno castigato. Finché la gara è stata in undici contro undici l'abbiamo giocata bene, abbiamo avuto la colpa di non chiudere diverse situazioni importanti. Abbiamo avuto la colpa di avere un Arbitro che ha il cervello non adatto a fare un campionato di Lega Pro né la struttura mentale per farlo. Parlava e spiegava le cose ai giocatori della Juve Stabia, appena ho chiesto io il perché del mancato rigore non me l'ha spiegato e mi ha cacciato via. Non sono arrabbiato per quello che la squadra ha fatto. Qua non dobbiamo farci prendere per il c... da uno scemetto, uno sbarbatello che è arrivato adesso. Scrivetelo, poi vediamo se mi deferiscono”*;
- b) la società Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl) per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, signor Gaetano Auteri.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati, i deferiti Gaetano Auteri e società Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl) hanno presentato memoria difensiva con la quale ricusano gli addebiti loro mossi e chiedono il proscioglimento dagli stessi. A sostegno della propria difesa, i deferiti dichiarano che nessuno dei giornalisti della testata "TuttoC.com" era presente in occasione della gara oggetto del presente procedimento. I deferiti allegano agli atti sia l'elenco ufficiale dei giornalisti e degli organi di stampa accreditati per la gara Catanzaro – Juve Stabia del 16 ottobre 2018 che la dichiarazione, che ciò confermerebbe, resa del Direttore della testata, signor Luca Bargellini, in data 11 gennaio 2019.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Gaetano Auteri mesi 1 (uno) di squalifica e l'ammenda di euro 10.000,00; nei confronti della società Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl) ammenda di euro 10.000,00. È comparso altresì il difensore dei deferiti il quale si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 342pf17-18, avente ad oggetto: *"Dichiarazioni rese alla stampa dal sig. Gaetano Auteri, allenatore della società US Catanzaro 1929 Srl, in ordine alla conduzione arbitrale della gara Catanzaro – Juve Stabia (lega Pro) del 16.10.18"*.

In merito alla posizione dei deferiti Gaetano Auteri e US Catanzaro 1929 Srl, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti del procedimento disciplinare è emerso che a mezzo di un'intervista riportata dal sito www.tuttoc.com (link: <https://www.tuttoc.com/girone-c/catanzaro-auteri-non-ci-facciam-prendere-per-il-c-da-uno-scemetto-189486>), il signor Gaetano Auteri, con riferimento al sig. Luca Zufferli, Arbitro della gara Catanzaro – Juve Stabia, disputata in data 16/10/2018 e valevole per il campionato di Lega Pro Serie C - Girone C, utilizzava le espressioni denigratorie e offensive più sopra esposte. Tali espressioni possono definirsi pubbliche ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione - pubblicazione su un sito internet - e travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione, la competenza e la capacità professionale del sig. Luca Zufferli.

Dalla memoria difensiva depositata dai deferiti, emerge però la smentita del Direttore della testata giornalistica "TuttoC.com" circa i fatti contestati all'allora allenatore del Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl). Il Direttore di "TuttoC.com", infatti, come risulta dalla dichiarazione prodotta dai legali del deferito, non solo ha dichiarato che nessuno dei giornalisti della sua testata era presente all'incontro Catanzaro – Juve Stabia del 16.10.2018 ma che le dichiarazioni riportate nell'articolo sul Catanzaro, sono frutto di una fonte locale. Il signor Auteri, peraltro, ha negato di aver rilasciato interviste alla testata telematica e, tantomeno, di aver pronunciato parole offensive nei confronti dell'Arbitro Luca Zafferli.

Alla luce delle memorie difensive depositate dai deferiti e dalla documentazione prodotta, pertanto, non può dirsi raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento e proscioglie i deferiti da ogni addebito.

[228] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 12725/1090 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 4 giugno 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Mauro Lanza, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la disponibilità del campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente; deferiva, altresì, la società ASD Sporting Fulgor a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rappresenta che la società ASD Sporting Fulgor, rivolgeva istanza per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 23 del CGS, con accordo reso noto con C.U. Com. Uff. n. 6/TFN-SD - 18/19, con la determinazione della sanzione pecuniaria finale dell'ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00), concordata tra la società ASD Sporting Fulgor e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato.

Evidenzia che la società non ha provveduto a versare nei termini la somma predetta e che, conseguentemente, con C.U. n. 35/TFN del 9.11.2018, è stato dato atto della intervenuta risoluzione dell'accordo economico.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 17 gennaio 2019 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la società ASD Sporting Fulgor l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del 31.10.2018 dell'ufficio amministrazione e controllo della FIGC, risulta che la società deferita non ha provveduto a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 667,00, nel termine stabilito dalla normativa federale.

Sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge alla società ASD Sporting Fulgor la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

[240] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 12 giugno 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Giuseppe Carbone, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD ed il signor Giovanni Bonaccorso, all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD, entrambi per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Ortolini Raffaele, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente; deferiva, altresì, la società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri legali rappresentanti.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rappresenta che la società US Palmese ASD rivolgeva istanza per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 23 del CGS, con accordo reso noto con Com. Uff. n. 12/TFN-SD – 18/19, con la determinazione della sanzione pecuniaria finale dell'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), concordata tra la società US Palmese ASD e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato.

Evidenzia che la società non ha provveduto a versare la somma predetta e che, conseguentemente, con C.U. n. 35/TFN del 9.11.2018, è stato dato atto della intervenuta risoluzione dell'accordo economico.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la US Palmese ASD ha fatto pervenire una comunicazione.

Il dibattimento

All'udienza del 17 gennaio 2019 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la società US Palmese ASD: l'ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del 31.10.2018 dell'ufficio amministrazione e controllo della FIGC, risulta che la società deferita non ha provveduto a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00) nel termine stabilito dalla normativa federale.

La richiesta di sospensione delle eventuali sanzioni o di non applicazione delle stesse, formulata dalla US Palmese ASD non può essere accolta. Quanto richiesto dalla deferita per mezzo del proprio legale rappresentante è inconferente rispetto al presente procedimento ed a quanto previsto dalla normativa vigente in ambito di sportivo, e tutto ciò anche in considerazione del corretto andamento del campionato attualmente in corso, nel quale partecipa la US Palmese ASD. Per tali ragioni il deferimento deve essere accolto.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge alla società US Palmese ASD la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00).

[230] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 12846/1250 pf17-18 GP/blp del 5.6.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 5 giugno 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C. il bilancio di esercizio al 30 giugno 2017, ovvero in caso di mancata approvazione per non aver depositato il progetto di bilancio redatto dall'amministratore. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; deferiva, altresì, la società Matera Calcio Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Matera Calcio Srl.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rappresenta che la società Matera Calcio Srl rivolgeva istanza per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 23 del CGS, con accordo reso noto con Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 18/19, con la determinazione della sanzione pecuniaria finale dell'ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00), concordata tra la società Matera Calcio Srl e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato. Evidenzia che la società non ha provveduto a versare la somma predetta e che, conseguentemente, con C.U. n. 35/TFN del 9.11.2018, è stato dato atto della intervenuta risoluzione dell'accordo economico.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 17 gennaio 2019 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsì il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la società Matera Calcio Srl: l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del 31.10.2018 dell'ufficio amministrazione e controllo della FIGC, risulta che la società deferita non ha provveduto a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00) nel termine stabilito dalla normativa federale.

Sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge alla società Matera Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

[98] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIOZZOTTO MARCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Città Di Mestre), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MESTRE - (nota n. 4589/241 pf17-18 GP/AS/ag del 12.11.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento del 12.11.2018, deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il signor Marco Chiozzotto, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di ASD Città Di Mestre, per la violazione di cui all'art.10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fidejussione di cui al punto 5 del detto Comunicato Ufficiale e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- ASD Città Di Mestre a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

I deferiti, nei termini assegnati nell'atto di comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Marco Chiozzotto, 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti di ASD Città Di Mestre l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento discende dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare avente a oggetto il *"Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n.1066 del 22.06.2017 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Serie B Calcio a 5 17 18 da parte della società ASD Città Di Mestre"*;

Il deferimento è fondato e va accolto.

Si evince infatti dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 maggio 2018 che ASD CITTÀ DI Mestre e, per essa, il suddetto legale rappresentante *pro-tempore*, signor Marco Chiozzotto, non ha provveduto a effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare, e peraltro non contestato, né in sede istruttoria, né in questa sede, da atti e documenti depositati dalla Procura Federale. Tale omissione costituisce violazione

disciplinare come stabilito dall'art.10, comma 3, CGS, in relazione al punto 5 del suddetto Comunicato Ufficiale della L.N.D. – Divisione Calcio a 5.

In ragione di quanto su esposto, deriva la responsabilità del deferito per immedesimazione organica, e della citata società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il sig. Marco Chiozzotto, nella qualità, per 30 (trenta) giorni ed infligge alla ASD Città Di Mestre l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

[99] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CILLI DANIELA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società AS Barletta Calcio a 5), SOCIETÀ AS BARLETTA CALCIO A 5 - (nota n. 4597/242 pf18-19 GP/AS/ag del 12.11.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento datato 25.10.2018, deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- signora Daniela Cilli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di AS Barletta Calcio A5, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017, la fidejussione di cui al punto 5 del detto C.U. e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- AS Barletta Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

I deferiti, nei termini assegnati nell'atto di comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti di Daniela Cilli, inibizione di 30 (trenta); nei confronti della società AS Barletta Calcio a 5 l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento discende dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare avente a oggetto "Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. N 1066 del 22.06.2017 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Serie A2 Calcio a 5 17-18 da parte della società AS Barletta Calcio a 5".

Il deferimento è fondato e va accolto.

Si evince infatti dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 maggio 2018 che AS Barletta Calcio a 5 e, per essa, il suddetto legale rappresentante pro-tempore, signora Daniela Cilli, non ha provveduto a effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare, e peraltro non contestato, né in sede istruttoria, né in questa sede, da atti e documenti depositati dalla Procura Federale. Ciò costituisce violazione disciplinare come stabilito dall'art.10, comma 3, CGS in relazione al punto 5 del suddetto Comunicato Ufficiale della L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque.

In ragione di quanto su esposto, deriva la responsabilità della deferita per immedesimazione organica e della citata società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS,

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge le seguenti sanzioni: per la signora Daniela Cilli, l'inibizione per giorni 30 (trenta); per AS Barletta Calcio a 5 l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

(III) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5324/48 pfl8-19 GP/AA/mg del 29.11.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento del 30 novembre 2018, deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il signor Lanza Mauro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di ASD Sporting Fulgor, per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, CGS, per non aver pagato ai calciatori, signori Michele Priorelli, Vincenzo Giannusa, Fabrizio De Luca, Lorenzo Cinque, Angelo Maraglino, Remo Pio Basso, Silvano Bozzi, Mario Di Maio, Mario Parisi, Pasquale Despucches, Giuseppe Bozzi e Ciro Cipolletta, gli importi accertate come dovuti dalla Commissione Accordi Economici della LND con le decisioni prot. 14/Cae/2017-2018, 12/Cae/2017-2018, 250/Cae/2016-2017, 255/Cae/2016-17, 254/Cae/2016-17, 251/Cae/2016-17, 252/Cae/2016-17, 253/Cae/2016-17, 77/Cae/2017-18, 29/Cae/2017-18, 44/Cae/2017-18 e 45/Cae/2017-18, e confermate in sede di reclamo dal T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche con decisioni pubblicate sui CC.UU. nn.14-21-22 (2017/2018), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione delle ultime dette pronunce;
- ASD Sporting Fulgor, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, per il comportamento, sopra descritto, posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Mauro Lanza 17 (diciassette) mesi di inibizione; nei confronti di ASD Sporting Fulgor la penalizzazione di punti 12 (dodici) in

classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all'ammenda di € 2.600,00 (Euro duemilaseicento/00).

Per i deferiti nessuno è comparso e risulta che non sia stata depositata alcuna memoria difensiva nei termini.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento discende dall'attività d'indagine espletata dalla Procura Federale su segnalazione, avente prot. 906.27/MdA/dl/cs, inviata a mezzo P.E.C. dal Dipartimento Interregionale L.N.D. e pervenuta alla detta Procura in data 07.06.2018 con prot. n. 12975.ù

Rilevato che l'esame dei documenti sopra indicati ha evidenziato che:

la Commissione Accordi Economici della L.N.D., con decisioni prot. 14/Cae/2017-2018, 12/Cae/2017-2018, 250/Cae/2016-2017, 255/Cae/2016-17, 254/Cae/2016-17, 251/Cae/2016-17, 252/Cae/2016-17, 253/Cae/2016-17, 77/Cae/2017-18, 29/Cae/2017-18, 44/Cae/2017-18 e 45/Cae/2017-18, in accoglimento dei reclami presentati dai calciatori signori Michele Priorelli, Vincenzo Giannusa, Fabrizio De Luca, Lorenzo Cinque, Angelo Maraglino, Remo Pio Basso, Silvano Bozzi, Mario Di Maio, Mario Parisi, Pasquale Despucces, Giuseppe Bozzi e Ciro Cipolletta, ha condannato ASD SPORTING FULGOR al pagamento in favore degli stessi delle somme, rispettivamente, di € 1.200,00, € 10.453,00, € 3.650,00, € 6.300,00, € 2.700,00, € 3.300,00, € 1.950,00, € 1.800,00, € 1.500,00, € 13.300,00, € 10.050,00 ed € 1.300,00;

avverso le pronunce di cui sopra ASD Sporting Fulgor proponeva distinti reclami che sono stati rigettati dal T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche confermando, così, i provvedimenti impugnati;

le decisioni del T.F.N. sono state ritualmente comunicate a mezzo P.E.C. a ASD Sporting Fulgor che, tuttavia, non ha provveduto, nei termini previsti dalla normativa federale, al pagamento di quanto dovuto in forza delle suindicate decisioni;

ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati mostrano comportamenti che violano la normativa federale, ascrivibili al soggetto di seguito indicato in ragione del rapporto di immedesimazione organica.

Per quanto sopra esposto, è possibile ritenere che il signor Mauro Lanza non ha pacificamente assolto all'obbligo imposto dalla normativa federale.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti, risulta raggiunta la piena prova del comportamento omissivo posto in essere dal legale rappresentante della ASD Sporting Fulgor in relazione alle violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale e della citata società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge al signor Mauro Lanza, mesi 17 (diciassette) di inibizione; nei confronti di ASD Sporting Fulgor la penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all'ammenda di € 2.600,00 (Euro duemilaseicento/00).

Il Presidente f.f. del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli

“”

Publicato in Roma il 23 gennaio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina